

Testo vigente	Modifica proposta	Motivazioni modifiche
<p>ART. 15 - ORGANI DELLA CASSA - DURATA Gli organi della Cassa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'Assemblea; · il Consiglio d'Amministrazione; · il Comitato Esecutivo, se nominato; · il Presidente; · il Collegio Sindacale. <p>Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo. Sono cause di decadenza delle cariche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la radiazione o la sospensione dall'Albo professionale; b) la perdita della qualità di Socio; c) l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni degli organi collegiali. 	<p>ART. 15 - ORGANI DELLA CASSA - DURATA Gli organi della Cassa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'Assemblea; · il Consiglio d'Amministrazione; · il Comitato Esecutivo, se nominato; · il Presidente; · il Collegio Sindacale. <p>Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi di bilancio, e non sono cumulabili, ad eccezione di quelle del Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo. Sono cause di decadenza delle cariche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la radiazione o la sospensione dall'Albo professionale; b) la perdita della qualità di Socio; c) l'assenza ingiustificata per tre consecutive riunioni degli organi collegiali. 	<p>Adeguamento al disposto dell'art.2383 c.c. in materia di durata del CDA nelle Spa</p>
<p>ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da un trimestre, in regola con i contributi. Ogni Socio può rappresentare per delega fino a cinque Soci. Non sono ammesse deleghe a non Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Non è richiesta la pubblicazione della convocazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è sufficiente un avviso senza alcuna formalità di spedizione (posta ordinaria, consegna a mezzo fattorino e simili). L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria. L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; b) elegge ogni quattro anni il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; c) delibera le modifiche dello Statuto sociale; d) determina i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori; f) delibera su ogni altra questione rimessa dal Consiglio di Amministrazione. <p>La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria:</p>	<p>ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è composta dai Soci iscritti almeno da un trimestre, in regola con i contributi. Ogni Socio può rappresentare per delega fino a cinque Soci. Non sono ammesse deleghe a non Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. E' altresì consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Non è richiesta la pubblicazione della convocazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è sufficiente un avviso senza alcuna formalità di spedizione (posta ordinaria, consegna a mezzo fattorino e simili). L'Assemblea si riunisce ogni anno in via ordinaria. L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; b) elegge ogni tre esercizi di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; c) delibera le modifiche dello Statuto sociale; d) determina i compensi spettanti ai componenti del 	<p>Adeguamento al disposto dell'art.2366 c.c. in materia di convocazione delle assemblee dei soci nelle SPA. Introduzione nomina revisore legale dei conti da parte dell'assemblea con determinazione del relativo compenso.</p>

<p>a) dal Consiglio di Amministrazione; b) dal Collegio dei Sindaci; c) da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentito il voto per corrispondenza ai sensi e con la garanzia di cui al codice civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Ove si verificassero i presupposti di cui all'art.2540 c.c., la Fondo istituisce le assemblee separate.</p>	<p>Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; e) delibera l'eventuale scioglimento della società e nomina i liquidatori; f) delibera su ogni altra questione rimessa dal Consiglio di Amministrazione. g) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, quando previsto, e ne determina il relativo compenso. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, in via straordinaria: a) dal Consiglio di Amministrazione; b) dal Collegio dei Sindaci; c) da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentito il voto per corrispondenza ai sensi e con la garanzia di cui al codice civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Ove si verificassero i presupposti di cui all'art.2540 c.c., il Fondo istituisce le assemblee separate.</p>	
<p>ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra tutte le categorie di Soci. Sono considerati idonei a svolgere la carica di Consigliere della Cassa solo coloro che siano in possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I Consiglieri - o i candidati a tale ruolo - sono ritenuti in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. Oltre a quelle riportate nell'art.15, costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche: a) l'aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1881 n.689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro</p>	<p>ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra tutte le categorie di Soci. Sono considerati idonei a svolgere la carica di Consigliere della Cassa solo coloro che siano in possesso di requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I Consiglieri - o i candidati a tale ruolo - sono ritenuti in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. Oltre a quelle riportate nell'art.15, costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche: a) l'aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1881 n.689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni, e</p>	<p>Possibilità di convocazione CDA tramite email o pec. Introduzione della figura del Vice Presidente Vicario</p>

<p>l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore al massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;</p> <p>b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori della società per azioni.</p> <p>Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte ed è sottoposto al vaglio di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario.</p> <p>Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax, da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax spedito almeno un giorno prima.</p> <p>Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.</p> <p>Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione.</p> <p>Il Consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari;</p> <p>b) fissa gli indirizzi operativi della Fondo;</p> <p>c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni;</p> <p>d) determina la misura dei contributi sociali;</p> <p>e) delibera in materia economica;</p> <p>f) approva le convenzioni e i contratti;</p> <p>g) predispone i regolamenti dei servizi ed in particolare, quello che disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo della Fondo ed i rapporti con i Soci;</p> <p>h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione</p>	<p>per delitti contro la pubblica amministrazione;</p> <p>b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori della società per azioni.</p> <p>Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte ed è sottoposto al vaglio di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti - tra i quali il Presidente nomina un Vicario - e il Segretario</p> <p>Il compenso del Consiglio è stabilito dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata o di fax o con altri strumenti telematici (email, pec, etc), da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax o con altri strumenti telematici da spedirsi almeno un giorno prima.</p> <p>Il Consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.</p> <p>Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano persone, salvo unanime contraria decisione.</p> <p>Il Consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi dal partecipare al voto.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) delibera le ammissioni e le esclusioni dei Soci e dei loro familiari;</p> <p>b) fissa gli indirizzi operativi del Fondo;</p> <p>c) delibera il budget di spesa per ciascun esercizio sociale e le sue eventuali variazioni;</p> <p>d) determina la misura dei contributi sociali;</p> <p>e) delibera in materia economica;</p> <p>f) approva le convenzioni e i contratti;</p> <p>g) predispone i regolamenti dei servizi ed in particolare, quello che disciplina il funzionamento tecnico e amministrativo della Fondo ed i rapporti con i Soci;</p> <p>h) predispone il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;</p> <p>l) può deliberare la costituzione del Comitato esecutivo e</p>	
---	---	--

<p>da sottoporre all'Assemblea;</p> <p>i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;</p> <p>l) può deliberare la costituzione del Comitato esecutivo e può conferire delega ai suoi membri;</p> <p>m) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza;</p> <p>n) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni;</p> <p>o) nomina il Responsabile - Coordinatore delle Attività Scientifiche;</p> <p>p) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti.</p> <p>q) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.</p>	<p>può conferire delega ai suoi membri;</p> <p>m) ratifica le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo o dal Presidente nei casi d'urgenza;</p> <p>n) può deliberare la costituzione di Delegazioni locali della Cassa, fissandone i compiti e le attribuzioni;</p> <p>o) nomina il Responsabile - Coordinatore delle Attività Scientifiche;</p> <p>p) può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti.</p> <p>q) può istituire commissioni consultive e di studio su particolari e rilevanti tematiche.</p>	
<p>ART. 21 - PRESIDENZA</p> <p>Il Presidente:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della Cassa, sta per esso in giudizio e ne ha la firma sociale;</p> <p>b) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;</p> <p>c) adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.</p> <p>Il Presidente può delegare alcuni compiti organizzativi ai Vice Presidenti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dai Vice Presidenti.</p>	<p>ART. 21 - PRESIDENZA</p> <p>Il Presidente:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della Cassa, sta per esso in giudizio e ne ha la firma sociale;</p> <p>b) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;</p> <p>c) adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.</p> <p>d) nomina il Vice Presidente Vicario tra i Vice Presidenti eletti.</p> <p>Il Presidente può delegare alcuni compiti organizzativi ai Vice Presidenti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.</p>	<p>Nomina del Vice Presidente Vicario e sue funzioni</p>
<p>ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra non Soci.</p> <p>Il Collegio:</p> <p>a) esercita il controllo contabile sulla Cassa in conformità a quanto previsto dalle relative norme del codice civile;</p> <p>b) controlla l'amministrazione della Cassa;</p> <p>c) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;</p> <p>d) accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;</p> <p>e) accerta che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;</p> <p>f) accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza della Cassa e</p>	<p>Ipotesi A) Conservazione attuale composizione Collegio Sindacale (con membri soci)</p> <p>ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE</p> <p>Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra non Soci.</p> <p>Il Collegio svolge le attività previste dall'art.2403 c.c.</p> <p>a) esercita il controllo contabile sulla Cassa in conformità a quanto previsto dalle relative norme del codice civile;(TOGLIERE)</p> <p>b) controlla l'amministrazione della Cassa;</p> <p>c) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;</p> <p>d) accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;</p>	<p>Adeguamento a quanto indicato da Confcooperative in sede di ispezione:</p> <p>- occorre indicare in statuto chi svolge il controllo contabile (collegio sindacale, revisore dei conti esterno, società esterna di revisione)</p> <p>- i soci non possono essere revisori dei conti e pertanto il Collegio Sindacale, così come oggi composto, non può svolgere il controllo contabile. Pertanto o il Collegio è composto solo da non soci oppure occorre affidare a un soggetto terzo (società o singolo professionista) la revisione dei conti.</p>

<p>dei valori e dei titoli di proprietà della Società e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;</p> <p>g) convoca l'Assemblea dei Soci quando non vi provveda l'organo competente.</p> <p>I Sindaci sono convocati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi.</p> <p>I Sindaci redigono il verbale delle riunioni nell'apposito libro, sul quale devono anche risultare gli accertamenti fatti individualmente.</p> <p>Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta.</p> <p>Il Sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi di dissenso.</p> <p>Il compenso dei Sindaci è stabilito dall'Assemblea.</p>	<p>e) accerta che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;</p> <p>f) accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza della Cassa e dei valori e dei titoli di proprietà della Società e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;</p> <p>g) convoca l'Assemblea dei Soci quando non vi provveda l'organo competente.</p> <p>I Sindaci sono convocati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi.</p> <p>I Sindaci redigono il verbale delle riunioni nell'apposito libro, sul quale devono anche risultare gli accertamenti fatti individualmente.</p> <p>Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta.</p> <p>Il Sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi di dissenso.</p> <p>Il compenso dei Sindaci è stabilito dall'Assemblea.</p> <p>Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale nella sua interezza, purchè non vi siano sindaci soci, o da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia</p>	
<p>ART. 28 - NORME APPLICABILI</p> <p>Per quanto non è previsto dal presente statuto, troveranno applicazione - ai sensi dell'art.2519 secondo comma del codice civile ed in quanto compatibili - le norme dettate dal Codice Civile in tema di società a responsabilità limitata, il D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e le altre norme in tema di cooperazione.</p>	<p>ART. 28 - NORME APPLICABILI</p> <p>Per quanto non è previsto dal presente statuto, troveranno applicazione - ai sensi dell'art.2519 primo comma del codice civile ed in quanto compatibili - le norme dettate dal Codice Civile in tema di società per azioni, il D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 (TOGLIERE) e le altre norme in tema di cooperazione.</p>	<p>Adeguamento all'art.2519.c.c. in materia di applicazione alle Coop delle norme sulle Spa</p>